

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 29 agosto 2016, n. 214

Art. 8 L.R. 37/85 – Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località “Lama” del Comune di Zollino (Le), in catasto al foglio 12 part.ile 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 139 per una superficie complessiva di mq 28.734 di cui mq 21640 interessati dall’attività estrattiva e mq 7.094 destinati a pertinenze di cava.

Ditta Sicuro Luigi con sede legale in Castrignano dei Greci (Le) alla Via Raffaello n. 80.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l’art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici”;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;
- VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia –modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il DPGR 443 del 31-07-2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l’intera struttura regionale, resa operativa con l’insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02-11-2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10-11-2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l’interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente del Servizio Ecologia delega, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all’Ing. Angelo Lefons, così come meglio specificate nel citato atto;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 “Conferimento incarichi di Direzione di Sezione” che conferisce l’incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’Ing. Giovanni Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- Vista la comunicazione prot. 2042 del 02/08/2016 della Direttrice di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che, nelle more che si completino le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Servizi di nuova istituzione, stabilisce che le funzioni in materia di attività estrattive, già delegate all’ing. Lefons con D.D. n. 405 del 24/11/2015, continuino ad essere svolte dallo stesso sino al 31/08/2016.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, come da apposita Relazione in atti al n. 32 del 27-06-2016 sottoscritta, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza ed elaborati tecnici del 22-03-2005, agli atti di questo Servizio al prot. n. 251 del 22-03-2005

e relative integrazioni al prot. 7599 del 20-12-2007 e prot. 6609 del 27-05-2016, la Ditta Sicuro Luigi, ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione della cava di pietra leccese sita in località "Lama" del Comune di Zollino (Le), in catasto al foglio 12 part. lle 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 139, per una superficie complessiva di mq 28.734 di cui mq 21.640 interessati dall'attività estrattiva e mq 7.094 destinati a pertinenze di cava.

2. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lecce, con nota del 13-04-2005, agli atti di questo ufficio al prot. 245 del 13-04-2005, ha comunicato che i terreni interessati non sono gravati da vincolo idrogeologico;
- Il Soprintendente per i Beni Archeologici della Puglia, con nota del 28-12-2005 agli atti di questo Ufficio al prot. 56 del 26-01-2006, ha comunicato che la zona in cui ricade la cava non è interessata da vincoli archeologici.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 42 del 22-01-2004, qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di sospetto interesse archeologico o paleontologico la ditta responsabile dovrà sospenderlo immediatamente, dandone contestualmente comunicazione;

- Il Dirigente dell'Ufficio Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Servizio Urbanistica della Regione Puglia, con nota del 29-11-2011 agli atti di questo Ufficio al prot. 7113 del 13-12-2011, ha comunicato che i terreni interessati dall'attività estrattiva non risultano gravati da Uso Civico;
- Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 16064 del 30-05-2012, ha comunicato che sulle aree interessate non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed, in particolare con le NTA del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i.

Si ritiene opportuno che, qualora non fosse già analizzato, si esamini l'intero progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda da parte dello spessore roccioso, interposto tra il fondo cava e la stessa falda, così come previsto nel punto B) della delibera dirigenziale 115/2010, anche in considerazione della presenza di pozzi uso potabile dell'AQP nelle vicinanze;

- Il Comune di Zollino (Le) - IV° Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, con Determinazione del 21-06-2016 al protocollo generale n. 3002, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 7882 del 24-06-2016, ha comunicato che:
 - l'intervento proposto interessa un'area di mq 28.734 di cui mq 21.640 destinati ad area di cava (con una superficie di scavo di circa 15.187 mq) e 7.094 mq destinati a relative pertinenze, in Zona "E – zona agricola" del vigente PRG;
 - non produce rifiuti;
 - non ricade in zone umide, zone costiere, zone montuose o forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica o in terreni con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - non interessa alcuno dei c.d. "ulteriori contesti" nell'ambito del PPTR approvato dalla G.R. con delibera n. 176 del 15-02-2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23-03-2015;
 - anche se, formalmente, comporta rilevante trasformazione del paesaggio, ex art. 89 co. I lett. B2) delle NTA al PPTR, non è assoggettabile a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica perché esclusiva competenza comunale ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. n. 11/2001;
 - l'impatto ambientale può considerarsi potenzialmente poco significativo sia per quanto riguarda la grandezza che la complessità;
- Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ritiene di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A.

il progetto di coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Lama" in agro di Zollino (Le), in catasto al foglio 12 part. I.le 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 139 per una superficie complessiva di mq 28.734 di cui mq 21640 interessati dall'attività estrattiva e mq 7.094 destinati a pertinenze di cava, di titolarità della Ditta Sicuro Luigi, in quanto la sua realizzazione ed esercizio non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente.

Inoltre l'intervento proposto non è soggetto né al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, in quanto non interferisce con beni Paesaggistici così come individuati all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR né al rilascio dell'Accertamento di Compatibilità in quanto non comporta modifica dello stato dei luoghi degli Ulteriori Contesti così come individuati all'art. 38 comma 3.1 delle NTA del PPTR e non comporta rilevante trasformazione del paesaggio. Ai sensi dell'art. 89 comma 1 delle NTA del PPTR "sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, nonché a procedura di verifica a Assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA. Di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, null'osta o quant'altro, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Di fissare, ai sensi dell'art. 16 c 7, l.r. 11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla VIA, trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la procedura di verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata;

- Con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 6609 del 27-05-2016, la Ditta Sicuro Luigi ha trasmesso la relazione geologica, con la quale il tecnico incaricato attesta che l'intervento di che trattasi rispetta la conformità alla delibera dirigenziale n. 115/2010;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione al Sig. Sicuro Luigi, per la coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Lama" del Comune di Zollino (LE), in catasto al foglio 12 part. I.le 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 139 per una superficie complessiva di mq 28.734 di cui mq 21640 interessati dall'attività estrattiva e mq 7.094 destinati a pertinenze di cava.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

"Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero

rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare la Ditta Sicuro Luigi alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Lama" del Comune di Zollino (Le), in catasto al foglio 12 part.ile 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 139 per una superficie complessiva di mq 28.734 di cui mq 21640 interessati dall'attività estrattiva e mq 7.094 destinati a pertinenze di cava;
2. L'area interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da XI vertici da I a XI da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastrino, così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85;
4. la presente autorizzazione è valida fino al 30-06-2026 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto 3;
5. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, che qui si intendono integralmente trascritti e del presente Atto Dirigenziale o di altri che fossero impartiti dal Servizio Attività Estrattive;
6. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a La ditta deve trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;
 - b Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio al prot. 6609 del 27-05-2016;

- c La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive – Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
- d Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo – Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h Il presente provvedimento è valido fino al 30-06-2026 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- i La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- j Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- k Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava e/o nell'area di pertinenza;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- l Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela sanitaria, paesaggistica - ambientale, ecc.;
- m La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- n Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- o La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- p L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- q Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);
 - Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R.

128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

8. Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà notificato in copia alla Ditta Sicuro Luigi ed al Sindaco del Comune di Zollino (Le);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo Lefons